



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 32

**Publicato sul sito www.agcm.it
21 agosto 2023**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12544 - IMPRECIM/RAMI DI AZIENDA DI CONDOTTE-CON.COR.SU	
<i>Provvedimento n. 30755</i>	5
C12551 - CSMI ITALIA GATE/TERMINAL DARSENA TOSCANA	
<i>Provvedimento n. 30756</i>	7
C12552 - ICCREA BANCA/BCC VITA-BCC ASSICURAZIONI	
<i>Provvedimento n. 30757</i>	8
C12555 - PENNY MARKET/RAMI DI AZIENDA DI DICO	
<i>Provvedimento n. 30758</i>	12
C12556 - IFIS NPL INVESTING/REVALEA	
<i>Provvedimento n. 30759</i>	17
C12557 - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR-DUCA HOLDING/TECNOPLAST	
<i>Provvedimento n. 30760</i>	21
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	25
AS1908 - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
ACQUISIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE ASECO	25

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12544 - IMPRECIM/RAMI DI AZIENDA DI CONDOTTE-CON.COR.SU

Provvedimento n. 30755

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITA la Relatrice, Prof.ssa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Imprecim S.r.l. pervenuta in data 16 maggio 2023;

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 31 maggio 2023, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive pervenute dalla società Imprecim S.r.l., in data 17 e 25 luglio 2023;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Imprecim S.r.l. (di seguito, "Imprecim"), operativa dal 2021, è una società attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di edifici, infrastrutture e costruzioni di varia natura. Imprecim è controllata al 100% dalla società Tiberiade Holding S.p.A. (di seguito, "Tiberiade"), la quale sviluppa la sua attività nei settori grandi opere, energia, restauro, *real estate* ed editoria, attraverso specifiche società per le quali svolge la funzione di indirizzo, controllo strategico e finanziario.

Il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da Tiberiade nell'anno finanziario 2022 è pari a [1-10]* milioni di euro.

2. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (di seguito, "Condotte"), è una società italiana operante nel mercato delle costruzioni di opere pubbliche. A partire dal 2018 essa ha affrontato una forte crisi finanziaria e, al momento, è in corso una procedura di amministrazione straordinaria. Il fatturato di Condotte realizzato in Italia nel 2022 risulta pari a [10-32] milioni di euro.

3. Con.Cor.Su S.C.R.L. (di seguito, "Con.Cor.Su.") è una società italiana che opera nel settore dell'edilizia e, in particolare, "*nell'esecuzione delle opere aggiudicate congiuntamente alle imprese*

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

socie della Seconda Università degli Studi di Napoli e inerenti l'appalto di lavori per la realizzazione del Policlinico Universitario di Caserta". La società, attualmente, si trova in amministrazione straordinaria. Il fatturato di Con.Cor.Su realizzato in Italia nel 2022 risulta pari a [10-32] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di Imprecim, di due Rami di Azienda, rispettivamente riconducibili a Condotte e Con.Cor.Su., costituiti da un complesso di beni e rapporti, relativi a concessioni, commesse e contratti di appalto per la realizzazione di opere infrastrutturali, definiti negli atti della procedura di amministrazione straordinaria.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di rami di azienda, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004.

6. Tale concentrazione, tuttavia, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato inferiore a 532 milioni di euro. Inoltre, il fatturato di entrambe le imprese Target risulta inferiore a 32 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12551 – CSMI ITALIA GATE/TERMINAL DARSENA TOSCANA*Provvedimento n. 30756*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio dell'Unione europea, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società CSM Italia-Gate S.p.A., pervenuta il 29 giugno 2023, con la quale è stata notificata l'acquisizione della società Terminal Darsena Toscana S.r.l.;

VISTA la comunicazione, inviata da CSM Italia-Gate S.p.A. in data 24 luglio 2023, con la quale è stato comunicato il formale ritiro dell'operazione notificata;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12552 - ICCREA BANCA/BCC VITA-BCC ASSICURAZIONI*Provvedimento n. 30757*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, pervenuta in data 3 luglio 2023;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 26 luglio 2023, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito, "ICCREA") è la società, di diritto italiano, capogruppo del gruppo bancario cooperativo ICCREA composto, oltre che dalla capogruppo a cui spettano attività di direzione e coordinamento, anche da 118 Banche di Credito Cooperativo (di seguito, "BCC") affiliate e dalle rispettive società controllate. Per quel che più rileva ai fini della presente operazione, gli sportelli delle BCC affiliate al gruppo ICCREA hanno in essere mandati di distribuzione assicurativa con varie compagnie di assicurazione, tra cui le società *target*. ICCREA, il cui capitale azionario è altamente parcellizzato (oltre il 90% delle azioni è detenuto da BCC e, inoltre, per previsione statutaria, ogni socio non può possedere più del 10% del capitale della società), non risulta controllata da alcun soggetto.

Nel corso del 2022, il gruppo BCC-ICCREA ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [10-20] miliardi di euro*.

2. BCC Assicurazioni S.p.A. (di seguito, "BCCA") e BCC Vita S.p.A. (di seguito, "BCCV") sono due imprese assicurative di diritto italiano attive nella produzione e distribuzione di prodotti assicurativi, rispettivamente, del settore danni¹ e del settore vita².

Sia BCCA che BCCV, che non detengono partecipazioni di controllo in altre società, risultano, allo stato, soggette al controllo congiunto di ICCREA e Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (di

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ In particolare nei rami: 1 (Infortuni); 2 (Malattia); 3 (Corpi di Veicoli Terrestri, esclusi quelli ferroviari); 7 (Merchi Trasportate); 8 (Incendio ed Elementi Naturali); 9 (Altri Danni ai Beni); 10 (Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri); 12 (Responsabilità Civile Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali); 13 (Responsabilità Civile Generale); 15 (Cauzione); 16 (Perdite Pecuniarie di Vario Genere); 17 (Tutela Legale); 18 (Assistenza), di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

² In particolare nei rami I, III, IV e V di cui all'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

seguito, “Cattolica”), per via di una partecipazione al capitale sociale rispettivamente pari, in entrambi i casi, al 30% e al 70%.

BCCA e BCCV, nel 2022, hanno realizzato, interamente in Italia un fatturato totale pari, rispettivamente, a [32-100] e [532-700] milioni di euro, interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata (di seguito “l’Operazione”) in esame ha per oggetto l’acquisizione, da parte di ICCREA e, quindi, del gruppo BCC-ICCREA, del controllo esclusivo di BCCA e BCCV, in particolare mediante l’acquisto, da Cattolica, della quota di capitale sociale e dei relativi diritti di voto di entrambe le società non ancora in proprio possesso (pari, come detto, al 70%), arrivando così a detenere l’intero capitale delle società *target* e passando, di conseguenza, da una situazione di controllo congiunto a una di controllo esclusivo sulle stesse *target*.

4. L’Operazione fa seguito alla decisione di ICCREA e di Cattolica di non rinnovare la *partnership* strategica di cosiddetta *bancassurance* che, a partire dall’anno 2009, aveva dato vita a BCCA e BCCV e, secondo quanto comunicato, è funzionale alla ricerca e selezione, da parte di ICCREA, di un potenziale nuovo *partner* o nuovi *partner* in sostituzione di Cattolica (*partner* a cui successivamente cedere le predette quote del 70% di capitale sociale, al fine di riproporre il modello di *partnership* attualmente in essere).

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL’IVASS

6. Con parere pervenuto in data 26 luglio 2023, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito, “IVASS”) ha reputato di non dover evidenziare nell’Operazione in esame la sussistenza di elementi in grado di determinare effetti concorrenziali pregiudizievoli, ritenendo in particolare che l’operazione non sia in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale dei mercati della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto e geografici

7. Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli assicurativi in cui operano le società BCCA e BCCV oggetto di acquisizione, ossia la produzione e distribuzione di prodotti assicurativi.

8. Come da consolidato orientamento dell'Autorità³, infatti, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva, che si caratterizza invece per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi dell'Autorità.

9. Inoltre, sempre per orientamento dell'Autorità⁴, con particolare riferimento alla fase produttiva (nazionale), ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo.

Diversamente, il grado di pressione competitiva a livello distributivo (provinciale) appare valutabile considerando, distintamente, da un lato i rami danni e dall'altro i rami vita; ciò in considerazione del fatto che nella fase di collocamento le reti si differenziano, per tipo di soggetti attivi e modalità di azione, in funzione delle due aree (danni o vita) di rischi coperti⁵. Pertanto, appaiono distinguibili i mercati distributivi provinciali, da un lato, per l'insieme dei rami vita e, dall'altro, per l'insieme dei rami danni.

10. Nel caso di specie, a ogni modo, stante il ridotto peso percentuale delle Parti e, comunque, il fatto che l'operazione in esame si sostanzia di fatto nell'acquisizione del controllo (esclusivo) da parte di un soggetto (ICCREA) che già deteneva il controllo (congiunto) sulle imprese *target*, non risulta necessario addivenire a una più precisa definizione dei mercati merceologici e geografici rilevanti.

Effetti dell'operazione

11. Per quanto riguarda i mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi (distinti, come detto, nei vari rami del comparto danni e del comparto vita in cui sono attive BCCA e BCCV), non si realizzano sovrapposizioni tra le attività delle Parti, essendo ivi attive le sole imprese *target*; peraltro, le quote a esse attribuite non superano il [1-5%] analizzando il complesso dei rami interessati.

12. Sovrapposizioni si realizzano, invece, nell'attività distributiva provinciale, distinta come detto per l'insieme del comparto danni e per l'insieme del comparto vita. In questo caso, comunque, le quote aggregate delle Parti (ossia ottenute cumulando i dati sulla distribuzione dei prodotti di BCCA e BCCV con quelli sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di compagnie terze da parte delle

³ Cfr., ad esempio, provvedimento n. 12171 del 1° agosto 2018, C12171 - *Costituzione del gruppo bancario Iccrea*, in Bollettino n. 32/2018.

⁴ Cfr. provvedimento n. 27293 del 1° agosto 2018, C12171 cit. e provvedimento n. 23678 del 19 giugno 2012, C11524 - *Unipol Gruppo Finanziario/Unipol Assicurazioni-Premafin Finanziariafondiaria Sai-Milano Assicurazioni*, in Bollettino n. 25/2012.

⁵ Ad esempio, la tipica rete distributiva di polizze vita risulta essere quella degli sportelli bancari, diversamente dai rami danni che vedono quasi del tutto assente il canale bancario e invece predominante quello degli agenti.

BCC del gruppo BCC-ICCREA) restituiscono valori di contenuta entità che, nell'ultimo anno disponibile (il 2022), non vanno oltre il [1-5%] della provincia di Gorizia per il comparto danni, e oltre il [5-10%] e il [5-10%] rispettivamente della provincia di Pistoia e di Pesaro-Urbino per il comparto vita.

13. Si consideri, altresì, che nei mercati rilevanti operano numerosi e qualificati concorrenti quali, per il comparto danni, Unipol, Generali, Allianz, Axa, ecc..., e, per il comparto vita, Generali, Intesa San Paolo, Postevita, Mediolanum, ecc...

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy .

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12555 - PENNY MARKET/RAMI DI AZIENDA DI DICO*Provvedimento n. 30758*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Penny Market S.r.l., pervenuta in data 12 luglio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Penny Market S.r.l. (di seguito, "Penny Market"), con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), è una società attiva nel mercato italiano della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, attraverso la gestione di *discount* con il marchio "Penny". La società è attualmente presente sul territorio italiano con 438 negozi.

2. Penny Market fa parte del Gruppo REWE, avente sede in Germania (Colonia), che si occupa di commercio al dettaglio su larga scala e offre, altresì, servizi di *tour operator*. In Italia, il Gruppo REWE è attivo nei mercati della vendita e dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo esclusivamente tramite Penny Market (società controllate incluse). Inoltre, nessuna delle società appartenenti al Gruppo REWE è attiva in mercati verticalmente collegati.

3. Nell'anno finanziario 2022, il fatturato del Gruppo REWE ammontava a circa [70-80]* miliardi di euro, di cui circa [70-80] miliardi di euro generati in Europa e circa [1-2] miliardi di euro in Italia.

4. La *Target* si compone dei rami d'azienda relativi a 3 negozi gestiti da Dico S.p.A. (di seguito, "Dico" o "il Venditore") con il marchio "Tuodì" nel Lazio. Nel dettaglio, la *Target* comprende: a) n. 1 supermercato (di dimensioni comprese tra 400 e 2.499 mq) e b) n. 2 *superette* (di dimensioni comprese tra 100 e 399 mq) situati nel Comune di Roma appartenenti alla tipologia *discount*.

5. Gli ultimi dati di bilancio certificati della *Target* si riferiscono all'anno finanziario 2022, in cui ha generato un fatturato totale di circa [1-10] milioni di euro, interamente in Italia. Tale dato include il fatturato generato da terze parti (i *Partner*) cui Dico ha affidato la gestione di taluni reparti nei punti vendita (ad esempio, macelleria, panetteria, gastronomia, ecc...).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione ha per oggetto l'acquisizione da parte di Penny Market dei rami d'azienda relativi a tre negozi situati nella regione del Lazio, attualmente gestiti dalla società Dico. L'Operazione verrà implementata tramite il perfezionamento di un *asset purchase agreement* stipulato tra le parti in data 30 giugno 2023.

7. Parte integrante dell'Operazione è un patto di non concorrenza, direttamente legato e necessario alla medesima, in base al quale Dico e le proprie affiliate si impegnano, per un periodo limitato a tre anni, ad astenersi dallo svolgere nella provincia di Roma, ove i negozi ceduti operano, direttamente o indirettamente, le attività di vendita al dettaglio e di gestione di ipermercati, supermercati e *superette* e qualsiasi ulteriore tipologia di distribuzione su larga scala di prodotti alimentari.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. In via preliminare va rilevato che l'Operazione in oggetto, pur essendo regolata da distinti accordi stipulati in modo non simultaneo, va considerata come un'unica concentrazione insieme all'operazione comunicata dalla società Penny Market S.r.l. il 17 aprile 2023 e autorizzata dall'Autorità in data 9 maggio 2023¹, in quanto le due operazioni hanno luogo tra le medesime imprese nell'arco di un periodo di due anni².

9. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di impresa.

10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro. Infatti, il calcolo del fatturato rilevante deve essere effettuato con riferimento sia alle Parti della presente transazione sia a quelle della richiamata transazione già avvenuta nell'anno in corso tra i medesimi soggetti, comunicata da Penny Market in data 17 aprile 2023 e valutata dall'Autorità in data 9 maggio 2023³. Ciò in ragione della necessità di considerare unitariamente le due operazioni, con conseguente cumulo dei valori di fatturato dei Rami d'Azienda *Target* delle operazioni stesse e superamento delle soglie indicate nella disposizione legislativa nazionale⁴.

¹ Cfr. provvedimento n. 30631 del 9 maggio 2023, C12539 - *Penny Market/Rami di Azienda di Dico*, in Bollettino n. 20/2023.

² Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare §§49-50, nonché AGCM, Formulario Concentrazioni (Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese), 2017, pag. 7.

³ Cfr. provvedimento n. 30631 del 9 maggio 2023, C12539 - *Penny Market/Rami di Azienda di Dico*, cit...

⁴ La necessità di cumulare le due operazioni discende dalla previsione comunitaria dell'art. 5, comma 2, secondo paragrafo del Regolamento (CE) n. 139/2004, ai sensi del quale: "[...] *due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione*". Tale principio è stato ribadito e chiarito dalla Commissione europea nella sua Comunicazione Consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese §§ 49-50. In specie il paragrafo 50 prevede che: "*Se due o più operazioni (ciascuna delle quali determina un'acquisizione di controllo) hanno luogo tra le medesime persone o*

11. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore delle parti di impresa acquisite, a condizione che esso sia limitato merceologicamente ai prodotti oggetto delle parti di impresa acquisite, geograficamente all'area d'attività delle parti di impresa acquisite e temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca al Venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario⁵.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Premessa

12. Come anticipato, l'Autorità ha già valutato l'acquisizione da parte di Penny Market di quindici altri Rami d'Azienda gestiti dalla società Dico⁶. Questi ultimi erano costituiti da quindici punti vendita, rispettivamente localizzati nel Comune di Roma (tredici punti vendita), nella provincia di Rimini (un punto vendita) e nella provincia di Frosinone (un punto vendita). La presente operazione riguarda tre mercati geografici locali costituiti da curve isocrone centrate sui tre punti vendita target situati nel Comune di Roma. In tali mercati geografici sono presenti alcuni punti vendita oggetto della precedente concentrazione C12539 - *Penny Market/Rami di Azienda di Dico*, che pertanto devono essere valutati in modo unitario con la presente concentrazione.

13. Inoltre, in due isocrone della precedente concentrazione C12539 - corrispondenti ad altrettanti punti vendita - ricadono due punti vendita tra quelli oggetto del presente provvedimento. Anche per tali mercati locali è necessario effettuare una nuova valutazione per tenere conto della natura unitaria dell'operazione di concentrazione.

I mercati interessati

14. La presente operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito, "GDO"). In tale settore operano, a livello nazionale, molteplici operatori, con dimensioni e formule organizzative variegata. Tale settore viene solitamente suddiviso in: Grande Distribuzione, nella quale sono comprese le grandi catene distributive organizzate in forma di impresa o di gruppo di imprese, e Distribuzione Organizzata, di cui fanno parte le catene costituite da soggetti che, pur essendo giuridicamente distinti, operano sul mercato con le medesime insegne e/o tratti identificativi, in virtù della comune adesione a formule associative quali consorzi, unioni volontarie, società di servizi, cooperative di consumo o di dettaglianti, ecc..

imprese nell'arco di un periodo di due anni, saranno considerate come una concentrazione unica, indipendentemente dal fatto che riguardino lo stesso settore o parti della stessa attività." Inoltre, il successivo paragrafo 137 chiarisce che "[...] le concentrazioni precedenti (entro un periodo di due anni) tra le medesime parti sono soggette ad obbligo di (ri)notifica insieme all'operazione più recente, a condizione che questa costituisca una concentrazione, qualora le soglie siano raggiunte per una o più operazioni, considerate separatamente o nel loro insieme. In tale caso le imprese interessate sono l'acquirente/gli acquirenti e le diverse parti acquisite dell'impresa oggetto dell'acquisizione".

⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005]

⁶ Cfr. provvedimento n. 30631 del 9 maggio 2023, C12539 - *Penny Market/Rami di Azienda di Dico*, cit..

15. Secondo la prassi consolidata dell’Autorità⁷, vengono inoltre distinte, nell’ambito della GDO, le seguenti tipologie di punto vendita, differenziate rispetto a una serie di caratteristiche (dimensione, posizionamento, gamma di prodotti offerti, presenza di banchi del fresco, ecc...) che concorrono a determinarne la qualità e il livello di servizi offerti: ipermercati, supermercati, superette e *discount*.

16. A esito dei più recenti approfondimenti istruttori svolti nell’ambito di procedimenti per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO⁸, l’Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici di ipermercati, supermercati e *superette*, individuandoli come segue:

i) il mercato delle *superette* (100-399 mq), che comprende le *superette* e i supermercati (ovvero tutti i punti vendita compresi tra 100 e 2.499 mq);

ii) il mercato dei supermercati (400-2.499 mq), composto dai supermercati, dalle *superette* e dagli ipermercati (ovvero tutti i punti vendita da 100 mq in su);

iii) il mercato degli ipermercati (dai 2.500 mq in su), che comprende gli ipermercati e i supermercati (ovvero tutti i punti vendita da 400 mq in su).

17. Nei medesimi precedenti, l’Autorità ha ritenuto che i punti vendita gestiti con formula *discount* siano da includere nei mercati rilevanti della GDO di dimensione corrispondente (ipermercati, supermercati e *superette*), in quanto considerati dai consumatori un’opzione di acquisto sostituibile con tali tipologie di punto vendita.

18. Sotto il profilo geografico, sono stati definiti mercati locali costituiti da curve isocrone centrate sui punti vendita target, dell’ampiezza di 10 minuti di guida per il mercato delle *superette* e di 15 minuti di guida per i mercati dei supermercati e degli ipermercati.

19. Nel caso in esame, un punto vendita appartiene al mercato dei supermercati e due punti a quello delle *superette*.

Gli effetti dell’operazione

20. Sotto il profilo orizzontale, l’operazione non determina effetti apprezzabili sui mercati rilevanti costituiti dalle tre isocrone costruite attorno ai punti vendita della *Target*. Infatti, le attività delle Parti si sovrappongono nei tre mercati locali, ove la quota di mercato delle Parti *post*-operazione risulta sempre al di sotto del 5%. Esistono, peraltro, numerosi e qualificati concorrenti nei mercati locali interessati. Inoltre, la presente operazione non modifica le conclusioni relative a due mercati locali della concentrazione C12539, nei quali sono geograficamente ricompresi altrettanti punti vendita oggetto del presente provvedimento.

21. Anche da una prospettiva verticale l’operazione non sembra presentare criticità, dal momento che le società controllate da Penny Market forniscono soltanto servizi di approvvigionamento e logistica alla stessa Penny Market (in Italia) e alle altre società del Gruppo REWE (all’estero), e considerato che nessuna delle società del Gruppo REWE è attiva in alcun mercato verticalmente collegato in Italia.

⁷ Cfr., tra gli altri: C12279 - *DIPERDI/Rami di Azienda di SMA e Società Generale Distribuzione*, provvedimento n. 28326 del 4 agosto 2020, in Bollettino n. 34/2020; C12247B - *BDC Italia-Conad/Auchan*, provvedimento n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Bollettino n. 10/2020; C12246 - *Fratelli Arena/Rami di Azienda di SMA-Distribuzione Cambria-Roberto Abate*, provvedimento n. 28038 del 20 dicembre 2019, in Bollettino. n. 52/2019.

⁸ Cfr. C12246 e C12247B, cit..

22. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12556 - IFIS NPL INVESTING/REVALEA*Provvedimento n. 30759*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Ifis Npl Investing S.p.A., pervenuta in data 24 luglio 2023;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ifis Npl Investing S.p.A. (di seguito, "Ifis Npl") è una società di diritto italiano attiva nel settore dei crediti deteriorati (cosiddetti *non-performing loans*, di seguito "Npl"), acquistando e investendo in portafogli Npl prevalentemente originati da banche e altre istituzioni finanziarie. Ifis Npl è parte del gruppo Ifis che, in particolare, fornisce, prevalentemente in Italia, servizi bancari e soluzioni di credito a piccole e medie imprese.

Il capitale sociale di Ifis Npl risulta interamente detenuto da Banca Ifis S.p.A., società capogruppo dell'omonimo gruppo bancario sopra citato.

Nel corso del 2022, il gruppo Ifis ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [700-1.000] milioni di euro*.

2. Revalea S.p.A. (di seguito, "Revalea") è una società italiana appartenente al gruppo Mediobanca, costituita alla fine del 2022 mediante la scissione del ramo Npl di un'altra società del gruppo (MB Credit Solutions S.p.A., di seguito MBCS); in particolare, mediante tale operazione è stato trasferito a Revalea il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli Npl, rimanendo in capo a MBCS l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi connessi (attività di *servicing*). Revalea, che da parte sua non controlla alcuna società, risulta interamente controllata da Compass Banca S.p.A., a sua volta interamente partecipata da Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., *holding* del gruppo Mediobanca.

Revalea (ovvero il ramo d'azienda precedentemente inserito in MBCS), nel 2022, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato totale pari a [32-100] milioni di euro,.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito "l'Operazione") ha per oggetto l'acquisizione, da parte di Ifis Npl e, quindi, del gruppo Ifis, del controllo esclusivo di Revalea, in particolare mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale di quest'ultima.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. Secondo i patti raggiunti, il portafoglio di crediti Npl di Revalea entra così nella disponibilità del gruppo Ifis, mentre - per via di un apposito contratto di *servicing* - per tali crediti iniziali (ossia quelli conclusi al 31 dicembre 2022, che costituiscono il portafoglio oggetto di acquisizione) le relative attività di gestione, recupero e incasso vengono affidate dalla stessa Revalea a MBCS.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto e geografici

6. Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera la società Revalea oggetto di acquisizione, ossia l'acquisto di crediti (garantiti e non garantiti) che, nel caso di specie, sono di tipo *non performing*; rileva, inoltre, l'attività a valle della gestione, amministrazione e valorizzazione di portafogli Npl.

Nel primo caso, si realizza una sovrapposizione orizzontale tra le Parti (essendo ivi attive sia Ifis Npl che Revalea), mentre nel secondo caso si realizza una relazione di tipo verticale, essendo il gruppo Ifis (tramite la società Ifis Npl Servicing S.p.A.¹) presente nelle attività a valle di gestione.

7. Per acquisto di crediti si intende l'attività attraverso cui la proprietà di un credito viene trasferita; nella maggior parte dei casi, il credito è recuperato dall'acquirente stesso, direttamente o tramite un soggetto terzo che offre servizi di recupero del credito.

In tale ambito, è possibile distinguere tra credito garantito e non garantito, in ragione del fatto che le competenze necessarie per acquistare il primo sono significativamente più specializzate². Può poi considerarsi un'ulteriore distinzione tra credito *non performing* e *performing*; nel caso di specie, tuttavia, poiché le Parti sono attive soltanto in ambito Npl e la valutazione viene condotta con la segmentazione più ristretta possibile (acquisto di crediti garantiti *non performing* e acquisto di crediti non garantiti *non performing*), non risulta necessario addivenire a una precisa delimitazione merceologica del mercato interessato.

8. Per quanto riguarda la relativa dimensione geografica, essa può indicarsi come nazionale, in particolare in considerazione del fatto che la regolamentazione di settore e le condizioni di mercato

¹ Con riferimento al contratto di *servicing* con MBCS, Ifis Npl Servicing S.p.A. potrà sia fornire supporto alla stessa MBCS per sole attività operative, e sia risultare direttamente affidataria di crediti da gestire, in deroga, entro determinati limiti, all'affidamento a MBCS di cui al citato contratto.

² In particolare, l'acquisto di debito garantito richiede le competenze necessarie a valutare i beni sottostanti e a realizzare il loro valore.

si differenziano significativamente tra Paesi diversi; i dati di fatturato delle Parti sopra riportati (importi conseguiti interamente o quasi interamente in Italia) confermano tale ipotesi.

9. Con riferimento al mercato a valle dell'amministrazione, gestione e valorizzazione di portafogli composti da crediti Npl (ossia crediti problematici, incagliati o in sofferenza), la relativa attività è volta al recupero dei crediti di soggetti terzi titolari di portafogli Npl in caso di mancato pagamento del debito. Tale attività comprende l'insieme delle operazioni necessarie alla riscossione del credito, dalla *phone collection* (sollecito telefonico) all'esercizio dell'azione legale, alla visita domiciliare e alla compilazione e invio della lettera di messa in mora. Le attività in questione possono essere, inoltre, svolte a favore di crediti in sofferenza che siano oggetto di cartolarizzazione³.

10. La dimensione geografica del predetto mercato, in relazione alle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché alla regolamentazione nazionale delle operazioni di cartolarizzazione, può essere considerata come nazionale⁴.

Effetti dell'operazione

11. Per quanto riguarda i mercati nazionali dell'acquisto di crediti *non performing*, nella suddivisione tra garantiti e non garantiti, in entrambi i casi la quota attribuibile a Revalea risulta di modesta entità (pari al [1-5%] circa); la quota congiunta con il gruppo Ifis rimane di poco superiore nel primo caso (crediti *non performing* garantiti), mentre non supera comunque il [10-15%] nel secondo (crediti *non performing* non garantiti).

12. Per quanto attiene ai possibili effetti verticali, non emergono nel caso di specie i presupposti per fenomeni di *foreclosure* (a monte o a valle), attese le predette quote nei mercati a monte, la quota del gruppo Ifis nel mercato a valle del recupero dei crediti Npl (stimata pari al [5-10%]), nonché la circostanza che il portafoglio crediti attualmente in essere di Revalea verrà affidato in gestione a un soggetto terzo rispetto al gruppo Ifis acquirente (ossia, come visto, al cedente Mediobanca tramite MBCS).

13. Rileva, per di più, tanto a monte quanto a valle, la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali nel primo caso (acquisto di crediti) Intrum, Amco, Hoist, ecc..., e nel secondo (gestione e recupero crediti) la stessa Intrum, DoValue, Cerved Credit Management, ecc... (quest'ultimo mercato è inoltre caratterizzato dalla presenza di un ampio insieme di piccole società di recupero crediti dislocate sull'intero territorio nazionale).

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

³ In tal caso, i servizi prestati si configurano come *special services*, consistenti, tra l'altro, nella gestione delle procedure di recupero dei crediti, tanto in via giudiziale che stragiudiziale, nel coordinamento e supervisione dell'attività dei consulenti esterni, nella predisposizione delle strategie di recupero, nella gestione degli incassi e dei costi correlati a ciascun reclamo.

⁴ Cfr. provvedimento n. 23345 del 22 febbraio 2012, C11489 - *Fortezza/Italfondionario E C10139 - First Atlantic Re Holding/Npl Management Team*, in Bollettino n. 8/2012.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**C12557 - DE A CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR-DUCA
HOLDING/TECNOPLAST**

Provvedimento n. 30760

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITA la Relatrice, Prof.ssa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. pervenuta in data 31 luglio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (di seguito, "DeA Capital AF") è una società attiva nella gestione collettiva del risparmio e nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari. DeA Capital AF gestisce, tra l'altro, il fondo Sviluppo Sostenibile (nel seguito, "Fondo"), specializzato negli investimenti in PMI italiane con promozione delle tematiche ESG.

Il capitale sociale di DeA Capital AF è detenuto al 100% da DeA Capital S.p.A. (di seguito, "DeA"), società attiva nel settore del *private equity* e dell'*alternative asset management*. DeA è soggetta al controllo da parte di De Agostini S.p.A., società a capo dell'omonimo gruppo (di seguito, "De Agostini"). A sua volta, De Agostini è controllata al 59,8% da B&D Holding S.p.A., detenuta da soci persone fisiche appartenenti alle famiglie Boroli e Drago.

Nel 2022, il Gruppo De Agostini ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [4-5]* miliardi di euro, di cui [1-2] miliardi di euro per vendite nell'Unione europea e [1-2] miliardi di euro per vendite realizzate in Italia.

2. Tecnoplast S.r.l. (di seguito "Tecnoplast" o "Target") è una società specializzata nella produzione e commercializzazione di serramenti e, in particolare, di infissi, porte-finestre, persiane, portoni e scorrevoli, sia in PVC che in alluminio, di cui fornisce anche le relative finiture. Tecnoplast è stata fondata dal Sig. [E.M.], che ne detiene il 30% del capitale sociale, mentre il restante 70% è allo stato detenuto da Duca Holding S.r.l. (di seguito "Duca Holding"), *holding* di partecipazioni riconducibile allo stesso Sig. [E.M.] e alla Sig.ra [M.S.], rispettivamente al 50% (di seguito anche "i Venditori"). Il fatturato generato da Tecnoplast nell'anno finanziario 2022 è stato pari a [50-100] milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione notificata (di seguito "l'Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di DeA Capital AF, tramite il Fondo mobiliare Sviluppo Sostenibile, di una partecipazione di maggioranza al capitale sociale di una *NewCo*, la quale verrà a detenere a sua volta il 100% del capitale sociale di Tecnoplast.

4. In particolare, la *NewCo* sarà partecipata da DeA Capital AF nella misura del 65% e, per il restante 35%, da parte di Duca Holding, nonché dall'attuale Amministratore Delegato di Tecnoplast (Dott. [L.S.]) e dal *top management* della *Target*. A Duca Holding, ai sensi degli accordi sottoscritti, sono attribuiti poteri di veto in relazione a specifiche materie oggetto di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione o dell'assemblea di *NewCo*. In alcune materie (tra cui l'approvazione e modifica del *budget* e del *business plan* e assunzione e licenziamento di talune categorie di dipendenti), le relative deliberazioni potranno essere assunte soltanto con il voto favorevole di Duca Holding. Pertanto, in virtù di tali accordi, Dea Capital AF e Duca Holding controlleranno congiuntamente la società *Target*.

L'Operazione prevede un obbligo di non concorrenza a carico dei Venditori e della Sig.ra [M.S.] per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del *closing*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame - in quanto funzionale alla salvaguardia del valore delle parti di impresa acquisite e limitato merceologicamente e geograficamente ai prodotti e all'area d'attività dell'impresa acquisita e al periodo di tre anni - a condizione che esso non impedisca ai Venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato del prodotto

7. Dal punto di vista merceologico, in ragione delle attività della società oggetto di acquisizione, i settori interessati dall'Operazione in oggetto sono quelli della produzione e commercializzazione di soluzioni di chiusura per abitazioni¹. In ragione delle specifiche caratteristiche di tali prodotti, è possibile ritenere che le soluzioni di chiusura per abitazioni residenziali e quelle per locali

¹ Cfr. provvedimento n. 29829 del 21 settembre 2021, C12397 - PAI Partners/Scigno, in Bollettino n. 40/2021.

commerciali e industriali configurino mercati del prodotto distinti. Dal lato della domanda, infatti, il mercato della produzione e vendita di chiusure per ambienti residenziali si differenzia da quello della produzione e vendita di soluzioni per ambienti industriali, in quanto queste ultime sono utilizzate per applicazioni nell'industria o in edifici commerciali (magazzini, centri di distribuzione, supermercati, etc...), al fine di facilitare il transito di merci o veicoli. Le soluzioni per ambienti residenziali svolgono, invece, la differente funzione di suddivisione e ottimizzazione degli spazi interni. Anche dal lato dell'offerta, il mercato della produzione e commercializzazione delle soluzioni da interni per ambienti residenziali rappresenta un settore a sé, con produttori specializzati che sviluppano tecnologie e realizzano *design* diversi da quelli che contraddistinguono il settore delle soluzioni industriali. Con riguardo alle soluzioni di chiusura per locali commerciali e industriali, inoltre, l'Autorità ha definito due distinti mercati del prodotto: il mercato della produzione di porte industriali e quello dei sistemi di sicurezza passiva (come le serrature a cilindro per l'edilizia, serrature per interni e di alta sicurezza, chiudi-porta, etc...)².

8. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'Operazione, non è necessario definire puntualmente i mercati del prodotto interessati, in quanto, sotto il profilo orizzontale, il Gruppo De Agostini non è presente nel mercato in cui opera la *Target*; mentre in relazione al profilo verticale, avuto riguardo alle partecipazioni detenute da DeA Capital AF attraverso i fondi da essa gestiti, occorre considerare la partecipazione di controllo detenuta in Calvi Holding S.p.A., la quale è attiva nel mercato a monte della produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche su disegno del cliente³.

Il mercato geografico

9. Sulla base dei precedenti dell'Autorità e della Commissione relativi a mercati simili o contigui a quelli interessati dall'Operazione in esame, si ritiene che i mercati della produzione e commercializzazione di controtelai per porte scorrevoli, di porte blindate e porte da interni per ambienti residenziali e di accessori per serramenti abbiano dimensione geografica nazionale. Questa valutazione è confermata anche dalle specificità tecniche e dai prezzi di vendita di tali prodotti che variano significativamente a seconda del Paese di distribuzione. Da ultimo, le importazioni dall'estero risultano limitate a fronte di un volume di esportazioni più significativo.

Quanto al mercato della produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche su disegno del cliente, come da precedenti dell'Autorità, esso può essere definito di dimensione almeno europea⁴.

Effetti dell'operazione

10. L'operazione notificata non solleva preoccupazioni di natura concorrenziale. Ciò in ragione innanzitutto dell'assenza di sovrapposizioni orizzontali tra l'acquirente e la *Target*. Quanto ai profili

² Cfr. provvedimento n. 13861 del 16 dicembre 2004, C6809 - *Ingersoll-Rand Italiana/Cisa*, in Bollettino n. 51/2004; provvedimento n. 10291 del 10 gennaio 2002, C4984 - *Ingersoll Rand-Financiere Errani-New Team/Cisa*, in Bollettino n. 1-2/2002.

³ Cfr. provvedimento n. 27511 del 23 gennaio 2019, C12214 - *Dea Capital Funds SGR-Calvin/Calvi Holding*, in Bollettino 6/2019.

⁴ Cfr. provvedimento n. 30042 del 22 febbraio 2022 C12430 - *Dea Capital Alternative Funds SGR/Calvi Holding*, in Bollettino n. 9/2022- e provvedimento n. 27511 del 23 gennaio 2019 C12214 - *Dea Capital Funds SGR-Calvin/Calvi Holding*, cit..

verticali, l'operazione non solleva criticità concorrenziali, in ragione della quota di mercato assai contenuta della *Target* nel mercato a valle, pari al [1-5%] circa, e della presenza di numerosi e qualificati concorrenti nel mercato a monte.

11. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1908 – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ACQUISIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE ASECO

Roma, 5 maggio 2023

AGER Puglia
Regione Puglia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 2 maggio 2023, ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 *bis*, legge n. 287/1990, in relazione alle distorsioni concorrenziali riconducibili alle Deliberazioni n. 1 del 3 marzo 2023 e n. 4 del 29 marzo 2023 del Comitato dei Delegati di AGER Puglia (di seguito AGER) e n. 78 del 29 marzo 2023 del Direttore Generale di AGER.

Con le deliberazioni del Comitato dei Delegati, AGER ha approvato l’operazione di acquisto del 40% del capitale sociale di Aseco S.p.A. (“ASECO”)¹ da Acquedotto Pugliese S.p.A.² (“Acquedotto Pugliese” o “AQP”) (in seguito, l’“Operazione”)³. Con la determina del Direttore Generale del 29 marzo scorso è stato poi disposto l’affidamento delle attività di realizzazione e gestione di impianti per il trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi ad ASECO.

Le delibere adottate il 29 marzo 2023 hanno tenuto conto dei rilievi sollevati nel parere rilasciato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia del 22 marzo 2023 in cui la motivazione analitica fornita da AGER era stata ritenuta carente sotto il profilo della sostenibilità economica e finanziaria e la legittimità dell’operazione ai sensi del nuovo D. Lgs. n. 201/2022 (il testo unico sui servizi pubblici locali o “TUSPL”) fosse subordinata all’effettivo affidamento del servizio pubblico non oltre il 29 marzo 2023.

¹ ASECO è una società interamente partecipata da Acquedotto Pugliese S.p.A., a sua volta interamente partecipata dalla Regione Puglia.

² AQP è una società di diritto speciale affidataria della gestione del servizio idrico integrato fino al 2025 in virtù di una norma statale derogatoria rispetto all’assetto di competenze ordinario delineato dal TUA.

³ Sono stati altresì allegati: a) Parere del Collegio dei revisori del 3 marzo 2023; b) Schema di relazione ex art. 17, D.Lgs. n. 201/2022, con allegati Piani Economici Finanziari relativi all’impianto di trattamento della Forsu ubicato nel Comune di Ginosa (TA) e all’impianto di trattamento della Forsu ubicato nel Comune di Brindisi; c) Patti parasociali; d) Statuto della società; e) Piano di risanamento di ASECO ex art. 14, TUSPP; f) Deliberazione Amministratore Unico ASECO con allegata situazione economica patrimoniale al 31 dicembre 2022; g) Piano Economico Finanziario di ASECO; e) Delibera di consiglio di amministrazione di Acquedotto Pugliese del 24 febbraio 2023 con la quale sono stati approvati i predetti atti *sub* lettere c),d),e),f) e g).

L’Autorità, nella valutazione dell’operazione ai sensi del D. lgs. n. 175/2016 (“Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” o “TUSPP”) ha ritenuto che l’operazione in esame presenti un profilo di incompatibilità in particolare con l’art. 4, comma 1 ai sensi del quale “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

Nel caso di specie, infatti, le attività affidate a *new* ASECO dovrebbero essere funzionali allo svolgimento dei fini istituzionali di AGER e AQP e, quindi, in definitiva della Regione Puglia che le controlla entrambe.

Allo stesso tempo, tuttavia, i fini istituzionali di AGER, individuati dalla normativa regionale pugliese (L.R. n. 24/2012 così come modificata con L.R. n. 20/2016), devono essere interpretati conformemente alla normativa statale e, in particolare, a quanto previsto dal D. lgs. n. 152/2006 (“Testo Unico dell’Ambiente”). AGER, quindi, in qualità di Agenzia controllata dalla Regione Puglia non può che essere titolare delle funzioni istituzionali che il TUA attribuisce all’ente controllante, i.e. la Regione.

Le Regioni, ai sensi dell’art. 196 del TUA, nel settore dei rifiuti hanno funzioni di pianificazione, organizzazione e controllo dell’attività (tra cui la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali – ATO - per la gestione dei rifiuti urbani, la promozione della “gestione integrata” dei rifiuti, nonché l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi) ma non competenze di *gestione dei rifiuti* che sono attribuite ai Comuni (art. 198), organizzati sulla base di ATO delimitati dal piano regionale dei rifiuti nel rispetto dei criteri di superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali e la ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti (art. 200, co. 1).

Gli EGA (Enti di Governo dell’Ambito), istituiti dalle Regioni, ai quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente, sono gli unici deputati ad esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, “*compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani*”, nonché di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo⁴.

La L.R. Puglia n. 24/2012, come modificata nel 2016, prevede all’art. 9, che “*per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D. Lgs. 152/2006*” sia istituita quale organo unico di governo un’agenzia denominata “*Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)*” cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i comuni e la Città metropolitana di Bari. AGER è sottoposta al controllo della Regione Puglia e, quindi, non appare integrare le caratteristiche di EGA in quanto gli enti locali che vi partecipano non adottano in tale contesto le decisioni di propria competenza.

Parimenti, l’art. 9, co. 6 della medesima normativa regionale (n. 20/2012 ss.mm.ii.) nella parte in cui attribuisce ad AGER competenze di “*attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità*

⁴ Da ultimo, il TUSPL ha modificato tale comma, specificando che: “*Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali*” (enfasi aggiunta).

della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” deve essere interpretato conformemente alle previsioni del TUA e, in particolare, alle previsioni che disciplinano le competenze riservate agli enti regionali.

In sostanza, AGER e quindi la Regione Puglia non appare avere alcuna competenza di affidare a *new ASECO* in modalità *in house providing* servizi che non rientrano nel perimetro delle sue competenze.

Infatti i servizi di trattamento e recupero delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani sono affidati dai Comuni al gestore del servizio di igiene urbana in caso di affidamento della gestione integrata (concorrenza per il mercato), altrimenti, sono affidati dal gestore con modalità competitive (concorrenza nel mercato), ma l'affidamento rientra in ogni caso tra le competenze fondamentali dei Comuni/gestori, eventualmente associati in Puglia nelle Aree Omogenee (“ARO”).

L'operazione in esame riguarda la realizzazione e gestione di impianti per il trattamento della FORSU prodotta in Puglia, con affidamento in modalità *in house providing* ad una società controllata dalla Regione, la quale dovrebbe svolgere la propria attività nella misura dell'80% a vantaggio di soci che ne detengono il controllo (AGER e AQP, quindi in definitiva la Regione Puglia), la quale, tuttavia, non dispone di competenze di gestione dei rifiuti differenziati raccolti sul territorio regionale.

Quanto appena detto prescinde, poi, dalla sorte che sarà riservata alla disciplina sugli impianti minimi (delibera ARERA n. 363/2021), attualmente annullata in primo grado ma pendente *sub iudice* in grado di appello, che il regolatore ha immaginato per contesti geografici di scarsità impiantistica al fine di incoraggiare la realizzazione, da parte di privati o di soggetti pubblici, di nuovi impianti di trattamento.

La realizzazione e gestione dell'impiantistica pubblica, anche qualora sia finalizzata a colmare un deficit strutturale, si ritiene che non possa mai comportare un affidamento in modalità *in house providing* del servizio di trattamento sui flussi raccolti dai gestori locali del servizio di igiene urbana, in capo a una società controllata dalla Regione, per mancanza di competenza dell'ente pubblico affidante⁵.

In conclusione, nel caso in esame, si ritiene che la Regione Puglia, che controlla *new ASECO*, non rappresenti l'ente competente ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti e, dunque, non possa costituire o partecipare in una società *in house providing* finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti di trattamento della FORSU, cui sia anche affidato il servizio di trattamento dei flussi regionali. Per tale ragione, si ritiene che l'operazione comunicata non rispetti il requisito di stretta indispensabilità per i fini dell'ente, richiesto dall'art. 4, TUSP.

Ai sensi dell'articolo 21 *bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, AGER dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali illustrati, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

⁵ Nel precedente richiamato da AGER nella risposta alla richiesta di informazioni e chiarimenti (AS1642– *Modalità di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona*, del 18 dicembre 2019), il progetto sottoposto a parere dell'Autorità riguardava i gestori pubblici locali e non la Regione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento di AGER Puglia al parere motivato espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, riguardante l’acquisto da parte AGER Puglia del 40% del capitale sociale di ASECO e l’affidamento delle attività di realizzazione e gestione di impianti per il trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi a new ASECO, secondo le modalità dell’in house providing.

Nella propria riunione del 2 maggio 2023, l’Autorità ha deliberato di inviare ad AGER Puglia e alla Regione Puglia un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis, della legge n. 287/1990, in merito alle Deliberazioni n. 1 del 3 marzo 2023 e n. 4 del 29 marzo 2023 del Comitato dei Delegati di AGER Puglia e n. 78 del 29 marzo 2023 del Direttore Generale di AGER Puglia per l’acquisto da parte di AGER Puglia del 40% del capitale sociale di ASECO da Acquedotto Pugliese S.p.A. (“AQP”) (in seguito, l’“Operazione”) nonché all’affidamento delle attività di realizzazione e gestione di impianti per il trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi ad ASECO.

Dall’esame delle menzionate deliberazioni, è emerso che esse si pongono in contrasto con l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSPP), nella parte in cui richiede che le amministrazioni pubbliche costituiscano, acquistino o mantengano partecipazioni esclusivamente in società che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi strettamente necessari “*per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*”. L’Operazione non appare tale da soddisfare i requisiti di cui alla norma citata in quanto *new ASECO* non risulta soggetta al controllo dei comuni pugliesi, cui spettano le funzioni di organizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ma a quello della Regione Puglia, tra le cui finalità istituzionali non rientrano le attività svolte dalla società *new ASECO*.

Il 30 giugno 2023 e 4 luglio 2023 – dunque nel termine normativamente previsto – rispettivamente AGER Puglia e la Regione Puglia hanno inoltrato all’Autorità le loro relazioni, fornendo il proprio riscontro al Parere motivato dell’Autorità e, sostanzialmente, limitandosi a ribadire la legittimità dell’Operazione.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell’Amministrazione suddetta al parere motivato comunicato il 5 maggio 2023, l’Autorità, nella propria riunione del 18 luglio 2023, ha deliberato di proporre ricorso dinanzi al TAR Puglia contro le citate Deliberazioni n. 1 del 3 marzo 2023 e n. 4 del 29 marzo 2023 del Comitato dei Delegati di AGER Puglia e n. 78 del 29 marzo 2023 del Direttore Generale di AGER Puglia.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 32 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
